

CONVENZIONE DEGLI APPENNINI

PREAMBOLO

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio / L'ANCI / L'UPI / L'UNCHEM / Federparchi / Legambiente / La Regione Lombardia / La Regione Piemonte / La Regione Liguria / La Regione Toscana / La Regione Emilia Romagna / La Regione Umbria / La Regione Marche / La Regione Abruzzo / La Regione Lazio / La Regione Molise / La Regione Campania / La Regione Basilicata / La Regione Puglia / La Regione Calabria / La Regione Sicilia

consapevoli che

- la catena appenninica costituisce un ambito di grande complessità e ricchezza caratterizzato da habitat naturali e da un profondo rapporto con l'uomo e le sue attività, da beni storici e culturali, da importanti sistemi insediativi rurali e montani, da grandi itinerari storico-religiosi e si configura come un unico sistema naturale continuo;
- considerando che gli Appennini costituiscono l'ambiente naturale unitario di maggior rilevanza e estensione di tutto il Paese e che in esso convivono ambiti e paesaggi naturali e costruiti di rilevanza europea;
- riconoscendo che la salvaguardia della ricchezza naturale presente nella catena appenninica rappresenta una delle priorità per la tutela di una grande parte delle specie faunistiche e vegetali presenti nel nostro Paese;
- consapevoli dell'importanza e della necessità di avviare una grande azione coordinata di tutela e valorizzazione, in grado di coinvolgere tutte le Regioni interessate dal sistema appenninico, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela, conservazione degli ambiti naturali e di sviluppo sostenibile locale, attraverso processi di valorizzazione compatibili con le specificità territoriali;
- riconoscendo il valore e la funzione delle azioni preparatorie svolte dal Ministero dell'ambiente, dalla Regione Abruzzo e da Legambiente per la redazione e l'avvio della prima fase progettuale di APE Appennino Parco d'Europa e dei Progetti pilota in corso di attuazione nelle varie Regioni coinvolte;
- riconoscendo la necessità di procedere, in coerenza con quanto previsto nello stesso Programma d'azione della prima fase di APE, alla definizione di una seconda fase dei Progetti integrati d'area;
- consapevoli della necessaria condivisione che dovrà essere realizzata con tutti i soggetti istituzionali, con le associazioni ambientaliste e con le categorie economiche e produttive per la definizione progettuale e per la realizzazione delle azioni e degli interventi;
- considerando il sistema appenninico come parte integrata del sistema delle montagne del mediterraneo quale punto di confluenza e di interscambio di valori culturali, storici ed ambientali;

hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

Ambito di applicazione della Convenzione

L'ambito di applicazione della Convenzione è rappresentato dalla dorsale appenninica e dagli ambiti montani territorialmente o funzionalmente relazionati con essa e con il sistema delle Reti ecologiche individuate in ciascuna Regione.

Tale ambito è stato definito, in linee generali, nella Ricerca inter-universitaria sull'infrastrutturazione ambientale e le prospettive di valorizzazione della fascia appenninica nel quadro europeo "APE Appennino Parco d'Europa" sostenuta dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e pubblicata nel 2003.

Articolo 2

Principi generali

La presente Convenzione esprime la volontà di Soggetti istituzionali e di Associazioni di avviare un'azione comune in grado di conseguire una serie di obiettivi generali rivolti alla:

- costruzione di un modello di sviluppo sostenibile per l'intero sistema appenninico basato su azioni e programmi di sviluppo sostenibili locali;
- definizione di un'azione di scambio di esperienze con gli altri Paesi Europei del Mediterraneo sulle politiche di tutela e valorizzazione degli ambiti montani;
- definizione di una serie di obiettivi prioritari per le azioni di tutela e valorizzazione delle aree e degli ambiti montani della dorsale appenninica correlati con esse;
- realizzazione di un programma d'azione degli interventi e delle attività da attuare per il conseguimento degli obiettivi individuati;
- costruzione di modelli di partenariato nazionali e internazionali per l'attuazione dei criteri di sostenibilità da sperimentare, a partire dalle aree protette esistenti.

Articolo 3

Finalità della Convenzione

La Convenzione degli Appennini rappresenta lo strumento per avviare un processo di tutela e valorizzazione che veda concretamente impegnati tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati per la costruzione di un programma complessivo di sviluppo sostenibile delle aree della catena appenninica.

In tal senso la Convenzione è finalizzata a:

- coinvolgere tutti i soggetti istituzionali, le Associazioni, gli Enti interessati alla condivisione degli obiettivi e alla attuazione della politica di tutela e valorizzazione della dorsale appenninica;
- identificare le priorità dei progetti di tutela e di sviluppo sostenibile delle risorse naturali e delle azioni nei vari settori relativamente ai vari territori interessati dalla dorsale appenninica;
- riconoscere il ruolo strategico dell'Appennino nel contesto euro-mediterraneo;
- far rientrare il progetto APE (Appennino Parco d'Europa) tra gli obiettivi prioritari delle politiche di sviluppo dei Quadri Strategici Regionali e Nazionali per la programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 relativamente ai territori interessati

della dorsale appenninica;

- definire i Soggetti istituzionali, le Associazioni e i Partner socio-economici chiamati a svolgere un ruolo di coordinamento, gestione e animazione della Convenzione;
- definire il periodo di applicazione della Convenzione.

Articolo 4

Obblighi generali delle Parti contraenti

Le Parti contraenti, in coerenza con i principi di tutela degli ambiti naturali, di prevenzione dei rischi ambientali e di responsabilità per gli effetti prodotti, si impegnano a perseguire una politica di conservazione della catena appenninica e degli ambiti naturali territorialmente e funzionalmente collegati con la stessa.

Per il raggiungimento delle finalità indicate dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano, inoltre, all'attuazione di adeguate misure rivolte a garantire:

- la conservazione degli ambiti naturali, il supporto al Sistema delle Aree naturali protette e il rilancio di programmi e politiche locali di sviluppo in grado di garantire la sostenibilità degli interventi in relazione ai relativi ambiti naturali interessati – la funzione del paesaggio come elemento di regolazione naturale degli ecosistemi;
- la protezione della flora e della fauna e dei loro habitat, la tutela degli ambiti di connessione ecologica per la salvaguardia e la protezione delle specie e la protezione dei sistemi naturali complessi presenti nella catena appenninica e indispensabili alla conservazione della biodiversità;
- il riconoscimento e la conservazione delle identità culturali e sociali delle popolazioni residenti e del rapporto storicamente consolidato tra gli insediamenti abitati delle aree montane e lo sviluppo economico compatibile con l'ambiente;
- la pianificazione e il monitoraggio del territorio attraverso strumenti rivolti alla conservazione degli ambiti naturali, alla prevenzione dei rischi ambientali e alla eliminazione delle situazioni di degrado esistenti;
- la tutela delle risorse primarie quali acqua, aria e suolo con azioni, attività e interventi concretamente rivolti alla salvaguardia di tali risorse e definiti secondo criteri di mantenimento degli equilibri naturali e utilizzo secondo parametri di conservazione dell'ambiente;
- la manutenzione del territorio con il monitoraggio e la riduzione delle aree a rischio di dissesto idro-geologico attraverso una politica di controllo e ripristino dei sistemi e delle opere naturali di difesa del territorio e di azioni compatibili con le specificità naturali delle aree interessate;
- la conservazione e l'utilizzo compatibile del paesaggio rurale tradizionale per l'attuazione di forme di utilizzo agricolo coerenti con le caratteristiche dei luoghi, rispettose degli ambiti naturali e orientate verso produzioni di qualità;
- la tutela degli ecosistemi forestali e l'attuazione di tecniche di silvicoltura compatibili con i vari ambiti naturali, prevenzione degli incendi boschivi e monitoraggio sulle modalità di utilizzo non consentite;
- il sostegno e la valorizzazione di forme di turismo diffuso, di reti di ospitalità di qualità, di attività turistiche e del tempo libero relazionate anche con esigenze ecologiche, culturali e sociali oltre alla definizione di Piani di utilizzo delle aree con l'individuazione dei livelli

di criticità di carico delle presenze;

- la valorizzazione dei beni culturali, dei centri storici e dei luoghi di culto come elementi caratterizzanti del paesaggio appenninico e delle attività umane realizzate nelle varie epoche storiche;

- la realizzazione di forme di produzione e utilizzo dell'energia, della raccolta e del trattamento di rifiuti, integrate e costruite su modelli di piena compatibilità ambientale e risparmio energetico;

- un graduale adeguamento e trasformazione delle reti e delle modalità dei trasporti nelle aree più sensibili attuando forme di trasferimento su sistemi e infrastrutturazione compatibili anche attraverso la creazione di reti di mobilità locale gestite in modo innovativo.

Articolo 5

Modalità attuative

La concreta attuazione degli obblighi generali della Convenzione sarà realizzata attraverso forme e modalità che verranno successivamente definite nei termini operativi dalle Parti contraenti.

Articolo 6

Il contesto euro-mediterraneo

Le Parti contraenti individuano, come già richiamato nel preambolo e riconoscono il sistema appenninico come parte omogenea di uno scenario unitario euro-mediterraneo quale punto di confluenza e di interscambio dei progetti di sistema finalizzati alla tutela e alla valorizzazione compatibile degli ambiti montani dei vari Paesi del bacino mediterraneo.

In questo senso le Parti convengono di attuare tutte le azioni di interscambio delle informazioni e coordinamento degli interventi con gli altri Paesi del bacino del Mediterraneo per conseguire un modello comune di tutela e valorizzazione del sistema delle Montagne del Mediterraneo.

Articolo 7

Validità e durata della Convenzione

La presente Convenzione è composta da 4 (quattro) pagine e viene depositata presso la Regione Abruzzo in qualità di Depositario, a decorrere dalla data del 24.02.2006

La Convenzione dovrà essere sottoposta a ratifica da parte delle singole Parti contraenti con approvazione dei propri organi deliberanti e gli atti di ratifica saranno inviati e custoditi presso il Depositario.

La Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Parti contraenti alla firma della stessa e successivamente agli atti di ratifica dei propri organi deliberanti.

La Presente Convenzione ha durata fino al 31.12.2013.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

*elaborazione
John Smith*

L'ANCI

L'UPI

L'UNCEM

Renzo Marchini

Federparchi

maestro p...'

Legambiente

La Regione Lombardia

La Regione Piemonte

*Giuseppe...
Tomaso...*

La Regione Liguria

La Regione Toscana

*Luigi...
Li Romiti...*

La Regione Emilia Romagna

La Regione Marche

Antonio...

La Regione Umbria

Fulvio...

La Regione Abruzzo

Alber...

La Regione Lazio

La Regione Molise

Filippo...

La Regione Campania

Vincenzo...

La Regione Basilicata

Antonio...

La Regione Puglia

Antonio...

La Regione Calabria

Giuseppe...

La Regione Sicilia

LIPU

Illeana...

WWF

Fulvio...

CAI

Giuseppe...

9/...
10/...

L'Aquila li 24.02.2006